

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17551 Anno 2021

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: SESSA RENATA

Data Udienza: 10/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FERRINDA DOMENICO nato a TROPEA il 18/03/1964

avverso la sentenza del 06/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI

che ha concluso chiedendo, *con impugnazione tardiva, ex art. 23, comma 8, D.L. 137/20,*
il ricorso inammissibile e rigettato.

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 giugno 2019 la Corte di Appello di Catanzaro ha, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia emessa nell'ambito di rito abbreviato, con la quale Ferrinda Domenico era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv, 624 e 625 n. 2 cod. pen., rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione e di euro 120 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

2. Contro la predetta sentenza ricorre per Cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ed allega i seguenti motivi.

2.1. Col primo, deduce la violazione degli artt. 191 e 357 comma 2 lett. b) codice di rito nonché degli artt. 62-64 cod. pen., assumendo la illegittima utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, oggetto di indicazione esclusivamente nell'ambito del verbale di arresto e non anche in apposito verbale che le raccogliesse.

2.2. Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 624 cod. pen., nonché degli artt. 187, 192, e 533 codice di rito adducendo la insussistenza della prova della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, e la conseguente manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen..

3. Il Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa Picardi Antonietta, con requisitoria scritta ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Esso è reiterativo dei motivi di appello, che la sentenza della corte territoriale aveva già vagliato e confutato con argomenti esaustivi e aderenti alle norme che si assumono violate e ai principi espressi al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte.

1.1. Col primo motivo si ritorna sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato dimenticando che la giurisprudenza di legittimità sul giudizio abbreviato e sull'accettazione del processo allo stato degli atti è oramai pressoché costante – tranne qualche pronuncia di segno contrario che questo Collegio non condivide – nell'affermare che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., non verbalizzate ma raccolte in un'annotazione di servizio o in un'informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse, purché

- emerga, cioè, con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza
- alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 Ud., dep. 15/05/2020, Rv. 279125 – 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 19/01/2021) Rv. 280242 – 01).

Nel caso di specie non sono stati evidenziati elementi di sospetto in ordine alle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato all'atto dell'arresto, avendo la difesa prospettato in astratto le sue deduzioni che involgono soprattutto il tema dell'utilizzabilità di dichiarazioni rese senza l'assistenza del difensore, laddove la giurisprudenza di questa Corte, anche quella che ritiene non utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 1 - , Sentenza n. 12752 del 27/02/2019 Rv. 276176 - 01), in realtà, si limita a rilevarne l'inutilizzabilità in ragione della mancata trasfusione in un verbale specifico sottoscritto dall'imputato. Ciò che è dirimente, in altri termini, è la spontaneità con cui le dichiarazioni sono rese, di talchè il divario esistente tra i due orientamenti di questa Corte, quello maggioritario che ritiene possibile l'utilizzo delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato e non verbalizzate in un atto sottoscritto purchè emerga la libertà del dichiarante e quello nettamente minoritario che, invece, non lo ritiene possibile in mancanza di una sottoscrizione del dichiarante, è più apparente che di sostanza perché entrambi in realtà conferiscono rilievo determinante alla spontaneità della dichiarazione, solo che la seconda opzione riconduce tale connotato unicamente all'esistenza di un atto *ad hoc* sottoscritto dal dichiarante, laddove la prima non esclude che la spontaneità possa parimenti essere rilevata anche in assenza di una dichiarazione sottoscritta dall'indagato (chè anzi, secondo Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020 Rv. 278639 – 01, neppure dal rifiuto di sottoscrizione può desumersi in automatico la mancanza di spontaneità della dichiarazione, che va invece accertata nei fatti sulla base di elementi concreti, che tendenzialmente è lo stesso interessato/difesa a dover indicare in quanto elementi a sua diretta conoscenza; così testualmente la massima della sentenza citata: "Le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dall'indagato sottoposto a perquisizione, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche qualora egli si rifiuti di sottoscrivere il verbale in cui sono contenute, non potendosi da ciò solo desumere la loro non spontaneità, ed essendo invece necessario che, a sostegno di tale prospettazione, siano dedotti dalla difesa elementi concreti").

D'altronde è pacifico che le dichiarazioni rese spontaneamente non sono riconducibili allo statuto di cui agli artt. 63 e 64 codice di rito, non integrando esse né l'ipotesi dell'interrogatorio né quella dell'esame di cui all'art. 63 cod. proc. pen. che deve essere interrotto ove emergano indizi di reità. Nel caso dell'arresto, peraltro, questo è eseguito a fronte di una situazione di flagranza o quasi flagranza – nel caso di specie vengono in sentenza richiamati anche i rilievi fotografici e il verbale di verifica effettuati sul posto – e non scaturisce ovviamente dalle dichiarazioni dell'arrestato che vengono, in genere, da questi rese a fronte

- dell'evidenza della situazione già delineatasi; con la conseguenza che ove esse siano appunto il frutto di una sostanziale spontanea ammissione del fatto, non vi è motivo, né logico né giuridico, che si frappona al loro utilizzo (salvo appunto che emergano elementi che inducano a dubitare della loro spontaneità o della stessa legittimità dell'arresto).

In un siffatto contesto, la richiesta di definizione del procedimento col rito abbreviato ben può ascriversi alla scelta di proseguire, coerentemente, sulla strada dell'ammissione delle responsabilità, accettandosi la valutazione allo stato degli atti in vista della riduzione di pena prevista, non risultando, peraltro, nel caso di specie neppure preliminarmente formulate eccezioni riguardo all'utilizzo della dichiarazione in questione prima della formulazione dell'istanza sul rito, non essendovi cenno al riguardo.

In ogni caso, la inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, Sentenza n. 882 del 09/06/2017 Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 272258 - 01), laddove rispetto alle dichiarazioni spontanee ricevute dalla Polizia giudiziaria nella fase delle indagini il comma 7 dell'art. 350 codice di rito limita la loro inutilizzabilità al dibattimento (facendo peraltro in ogni caso salvo il loro utilizzo anche in quella sede ai fini delle contestazioni ai sensi dell'art. 503 comma 3 codice di rito), e la richiesta del rito speciale costituisce, d'altronde, un'implicita rinuncia al dibattimento e quindi all'esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee; né sussiste un divieto probatorio che impedisca l'utilizzo di una siffatta dichiarazione ove attestata in un atto di P.G. ma priva di sottoscrizione dell'interessato.

A chiusura, non si può non rammentare che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6 - , Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud. (dep. 14/01/2020) Rv. 278123 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 49970 del 19/10/2012 Ud. (dep. 28/12/2012) Rv. 254108 - 01), laddove nel caso in esame, come già messo in evidenza, la deduzione è stata svolta in astratto e senza neppure indicarsi gli eventuali risvolti che essa avrebbe potuto avere ai fini della decisione (anzi nell'articolare il secondo motivo il ricorrente fa riferimento, sia pure per confutarne la rilevanza, anche agli altri indizi considerati dal giudice di merito per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato; e la sentenza impugnata come si vedrà in realtà evidenzia proprio questo, e cioè che la decisione di condanna si fonda sulla ricostruzione della condotta del Ferrinda, a prescindere dalle sue dichiarazioni spontanee).

1.2. Il secondo motivo è aspecifico in quanto la Corte di Appello ha ben spiegato perché ha condiviso la decisione del giudice di primo grado e ha indicato anche gli elementi a fondamento della propria decisione (cfr. le pagg. 1 e 2 della pronuncia impugnata in cui si evidenzia come il Ferrinda fosse gestore dell'esercizio commerciale che beneficiava dell'energia elettrica sottratta e intestatario del contatore e del contratto di somministrazione, circostanze ritenute sintomatiche della riconducibilità al predetto della illecita manomissione anche in virtù del principio del '*cui prodest*', e quindi non superabili alla stregua della segnalata distanza del contatore dall'esercizio commerciale, che avrebbe dovuto, nella prospettiva difensiva, indurre il dubbio sull'autore della manomissione).

Ed allora, ciò posto, palese è l'inammissibilità dei motivi proposti: giova a tal punto rammentare che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità neppure la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Ed invero, la stessa regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/3/2021.

... i ...